



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 73 del 10 aprile 2014

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Piemonte della Società HODIE srl contro il Comune di Alessandria, avverso il provvedimento OSL n. 277 del 29.11.2013, atti prodromici e conseguenti, per annullamento previa sospensione. Costituzione in giudizio della Commissione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 aprile – ore 14.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	X	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	

Partecipa alla riunione, in qualità di Segretario verbalizzante, la dr.ssa Letizia Biondo, Funzionario del Comune di Alessandria;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- ✓ CHE il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ CHE con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ CHE in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organismo straordinario di liquidazione: Dott. Roberto FORNERIS, Dott. Angelo LO DESTRO e Dott. Giuseppe ZARCONE;

- ✓ CHE ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organismo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 252, comma 4, una delle competenze della Commissione, ivi richiamate, è quella di rilevare la massa passiva dell'Ente (punto a) e, conseguentemente, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della stessa (punto c);

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- in data 26.03.2014 è pervenuto, con nota prot. n. 18719, il ricorso al T.A.R. Piemonte proposto dalla Società HODIE srl, con sede in Tortona – C.so Repubblica 25 -, contro il Comune di Alessandria, per l'annullamento previa sospensione dei seguenti atti:
 - verbale di deliberazione n. 277 del 29.11.2013 (avente ad oggetto "Istanza prot. gen. n. 64403 del 30.10.2012 (reg. int. O.S.L. n. 5129. Hodie srl. NON ammissione alla massa passiva"), comunicato in data 21.01.2014;
 - parere dell'Avvocatura rilasciato il 03.07.2013 citato nella deliberazione ma non conosciuto dal ricorrente;
 - preavviso di diniego prot. n. 55758 del 26.09.2013 inviato a mezzo fax alla ricorrente;tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti e, previo accoglimento dell'istanza cautelare, la predisposizione della CTU;
- l'ammissione del credito vantato dalla ricorrente per l'importo di € 829.666,32 o importo determinato dalla consulenza tecnica, comunque non inferiore ad € 222.283,57, già riconosciuto dal Comune;

PRESO ATTO dei fatti svolti, come di seguito dettagliati:

- con deliberazione n. 84 del 07.09.2009 il Consiglio Comunale approvava la costituzione della società per la gestione della Casa Comunale di Soggiorno per Anziani "N. Basile" e la bozza del relativo statuto, denominandola ARGENT. AL SRL.
- nel 2010 il Comune aveva ceduto, in via provvisoria, il 90% del capitale sociale di ARGENT.AL srl alla costituenda ATI tra S.C.A.T.A. - Società Cooperativa Sociale ONLUS e Cooperativa Sociale BIOS – Società Cooperativa Sociale ONLUS.



- nel 2011, tra le società S.C.A.T.A. e BIOS era stato dapprima costituito il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese e quindi costituita la società PALEA srl che si è aggiudicata, in via definitiva, la sopracitata quota del capitale sociale;
- successivamente le società S.C.A.T.A. e BIOS avevano ceduto le quote di PALEA a HODIE srl, di conseguenza HODIE srl è subentrata a BIOS e S.C.A.T.A.;
- con nota prot. n. 64403 del 30.10.2012 la società HODIE srl aveva presentato istanza di ammissione alla massa passiva del credito vantato "per difformità riscontrate nella perizia tecnica redatta dall'arch. Flavio Chiola, dell'importo totale di € 829.666,32 così specificati € 405.643,32 per lavori di adeguamento, € 424.023,00 per lavori di risoluzione di gravi difetti" della Casa Comunale di Soggiorno per Anziani, sostenendo che detti costi sono stati riconosciuti per alcune voci, nella misura complessiva di € 222.283,57, con nota della Direzione Lavori e Opere Pubbliche del Comune di Alessandria presentata alla Giunta Comunale il 18.04.2012";
- secondo la Commissione Straordinaria di Liquidazione tale istanza non è accoglibile in quanto l'importo inerente il credito vantato, per € 829.666,32, fa riferimento ad eventi accaduti tra soggetti terzi, avendo la società Hodie srl acquistato le quote della società ARGENT.AL srl, in cui non si può riconoscere giuridicamente alcuna attribuzione di responsabilità al Comune di Alessandria;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione G.C. n. 231 del 16.07.2008, è stata costituita l'Avvocatura Comunale e che la stessa è preposta alla gestione del contenzioso esclusivamente ed in piena autonomia a difesa del Comune di Alessandria;
- come statuito dal Cons. di Stato con sentenza n. 3339 del 6.6.2011 – la Commissione Straordinaria di Liquidazione è da considerarsi organo straordinario del Comune in quanto *"l'attività della Commissione, pur se connotata dai caratteri della straordinarietà, mette capo al Comune, cui vengono imputati gli effetti di quella attività (anche sul piano economico finanziario)"*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 4/04/2014 in cui sono esposte ed accolte le valutazioni dell'Avvocatura comunale ai fini dell'approvazione della costituzione in giudizio del Comune di Alessandria nella causa in argomento, di seguito, a stralcio, riportate:



"Le ragioni per cui si rende necessaria la costituzione in giudizio e la piena condivisione di quanto sancito dall'OSL circa l'esclusione del presunto credito vantato dalla Hodie S.r.l sono le seguenti :

- in primo luogo il Comune di Alessandria non ha mai riconosciuto alcun debito nei confronti di alcuno in merito alla succitata vicenda; questo Ente si è solo limitato a prendere atto della perizia effettuata dalle società S.C.A.T.A. e BIOS, successivamente confluite in PALEA e ancora successivamente confluite in Hodie, quando, comunque, era già avvenuta la cessione definitiva delle quote di ARGENT.AL a favore di PALEA S.r.l; tale cessione è avvenuta nel Maggio 2011, Hodie è stata costituita nel Giugno 2011, pertanto, per quanto riguarda il Comune di Alessandria Hodie è soggetto terzo rispetto alle precedenti operazioni;
- quand'anche così non fosse, il presunto credito per cui la Hodie ha richiesto l'ammissione alla massa passiva non può ritenersi assolutamente provato nel suo ammontare in quanto la somma di € 829.666,32 è scaturita solamente da un atto di parte, mai recepito e accertato dal Comune di Alessandria;
- inoltre vi è anche da ipotizzare l'eventuale prescrizione del diritto del compratore di rivalersi sul venditore per vizi della cosa venduta in quanto, ex art. 1495 c.c., tale diritto si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna. La cessione delle quote di ARGENTAL a PALEA è avvenuta nel Maggio 2011, la domanda di ammissione al passivo di Hodie è avvenuta nell'Ottobre 2012";

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, che la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria resista contro il predetto ricorso, affidando l'incarico di rappresentanza in giudizio alla Avvocatura Comunale (dal momento che non è dato rinvenire un conflitto di interessi tra Amministrazione e Commissione) e, precisamente, all'Avv. Roberto Calcagni, che agisce in nome e per conto della Commissione, eletto il domicilio come indicato nella deliberazione n. 91 sopra citata;

TUTTO CIO' PREMESSO, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI RESISTERE contro il ricorso al T.A.R. Piemonte proposto dalla Società HODIE srl - con sede in Tortona - C.so Repubblica 25 - contro il Comune di Alessandria, per l'annullamento previa sospensione dei seguenti atti:



